



Parco delle Orobie bergamasche

Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni e contributi economici

Esaminato dalla Comunità del Parco con deliberazione n.8 del 16.7.2013

Approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n.24 del 18.7.2013

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di patrocini, sovvenzioni e contributi economici del Parco delle Orobie bergamasche a soggetti singoli o associati per attività, iniziative e interventi coerenti con le finalità ed attività istituzionali del Parco stesso secondo le vigenti norme (art.12 legge 7/8/1990, n.241) ed in particolare per la promozione della biodiversità, per iniziative atte ad incrementare la consapevolezza dei temi dell'ambiente e, più in generale per la crescita culturale, sociale ed economica del Parco.

Art. 2. Oggetto

Le provvidenze di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono articolarsi in forma di:

- a) Patrocinio: si tratta di riconoscimento formale, da parte dell'Ente, rispetto ad attività, iniziative e interventi di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, a cui l'Ente partecipa in coerenza con le proprie finalità ed attività istituzionali e con quelle delle aree naturali protette secondo le vigenti norme concedendo l'utilizzo del proprio nome e logo a titolo gratuito e con obbligo del beneficiario a rendere pubblica sempre la indicazione "*con il patrocinio del Parco delle Orobie bergamasche*".
- b) Sovvenzioni: si tratta di erogazioni economiche, aventi carattere ricorrente, volte a sostenere attività ed iniziative, svolte da associazioni senza finalità di lucro, che abbiano per scopo la tutela, la valorizzazione e la manutenzione di ambienti naturali, sentieri e strutture di interesse del Parco.
- c) Contributi: si tratta di erogazione economica una tantum, avente carattere occasionale e con implicito riconoscimento di patrocinio da parte dell'Ente, rivolta a contribuire ad attività, iniziative, interventi senza finalità di lucro, diretti alla promozione culturale, ambientale, sociale ed economica, anche attraverso manifestazioni, mostre, seminari, corsi, convegni, fiere, ecc., coerenti con le finalità ed attività istituzionali del Parco, a cui l'Ente contribuisce concedendo un contributo economico, con obbligo del beneficiario a rendere pubblica la indicazione "*con il patrocinio ed il contributo del Parco delle Orobie bergamasche*". Il contributo può altresì essere riconosciuto a seguito di specifica richiesta, da parte dell'Ente, di collaborazione per iniziative inerenti le finalità e le attività dell'Ente stesso.

I patrocini, le sovvenzioni ed i contributi possono essere concessi in coerenza con le finalità ed attività istituzionali dell'Ente, con particolare riferimento all'articolo 2 dello statuto del Parco, a favore di:

- Enti aderenti al Parco;
- Università, Enti di ricerca e Scuole;
- Associazioni senza scopo di lucro e Cooperative sociali operanti prevalentemente all'interno dei territori dei Comuni del Parco;
- Soggetti singoli o associati operanti prevalentemente nei territori dei Comuni del Parco.

In conformità al disposto dell'articolo 4 del D.Lgs. 95/2012, il Parco non eroga contributi per l'esecuzione di lavori alle Associazioni; può erogare contributi per le attività sociali delle Associazioni in misura commisurata al relativo bilancio a fronte della presentazione di un programma annuale delle attività, che coinvolgano il territorio o i temi propri del Parco.

Art. 3. Modalità di presentazione delle richieste di patrocinio, sovvenzione o contributo

La richiesta di patrocinio, sovvenzione o contributo deve essere presentata per iscritto in carta semplice, indirizzata al Presidente del Parco, corredata da idonea documentazione e firmata dal legale rappresentante del soggetto che formula la richiesta. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione prodotta.

Il soggetto che inoltra la richiesta di patrocinio, sovvenzione o contributo deve essere il beneficiario del patrocinio, sovvenzione o contributo stesso, pena la irricevibilità della richiesta.

Le domande di erogazione di sovvenzione o contributo potranno essere presentate al Parco entro il mese di gennaio di ogni anno per gli interventi o eventi che si svolgeranno nel primo semestre ed entro il mese di giugno per quelle che si terranno nel secondo semestre.

Possono altresì essere prese in considerazione, nel limite delle disponibilità economiche previste in bilancio, le domande che siano giunte anche fuori dei suddetti termini qualora riguardino iniziative non prevedibili di cui venga riconosciuta la esigenza di una immediata realizzazione altrimenti non prorogabile.

Art. 4. Istruttoria delle richieste di concessione di patrocini, sovvenzioni o contributi

Nel caso di richiesta di patrocinio non oneroso, il Presidente dell'Ente, sulla base della documentazione prodotta, procede o meno alla concessione del patrocinio.

Nel caso di richiesta di sovvenzione o contributo il Consiglio di Gestione dell'Ente, sulla base della documentazione prodotta, procede o meno alla concessione della sovvenzione o contributo. La concessione della sovvenzione o contributo, con incluso patrocinio, viene comunicata dal Presidente del Parco agli interessati.

Qualora l'attività, l'iniziativa o l'intervento oggetto di richiesta di concessione di patrocinio, sovvenzione o contributo presupponga il rilascio di specifico anche parziale provvedimento autorizzatorio dell'Ente, la concessione di patrocinio e/o di contributo è in ogni caso subordinata alla preventiva emissione di suddetto provvedimento positivo a termini di legge.

Per attività che prevedano ricorrenti interventi, da parte delle associazioni operanti nel territorio del Parco, quali valorizzazione e manutenzione di sentieri, ambienti naturali e strutture di interesse dell'Ente, sarà stipulata apposita convenzione che definisca gli ambiti di intervento, i tempi, i costi e le modalità di erogazione della sovvenzione prevista.

Art. 5. Criteri di valutazione per la concessione di patrocini sovvenzioni o contributi

Il Parco individua con deliberazione di Consiglio di Gestione la propria partecipazione ad eventi o iniziative ritenute essenziali per l'attività stessa del Parco, secondo il disposto

dell'art.2 del proprio statuto; tali eventi e iniziative costituiscono nel loro complesso una azione strutturata per la promozione del Parco e lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione di iniziative di particolare interesse collettivo, già presenti ed organizzate da Enti ed Associazioni aventi come fine lo sviluppo del territorio. Per la partecipazione a tali eventi e iniziative il Consiglio di Gestione approva uno schema di convenzione-tipo che norma le modalità di partecipazione del Parco e di erogazione degli eventuali contributi a parziale rimborso delle spese sostenute e documentate e, con atti successivi, approva le convenzioni specifiche riferite alle singole attività. L'importo del contributo sarà quantificato annualmente dal Consiglio di Gestione sulla base delle disponibilità di bilancio e comunque non sarà superiore al 50% delle spese complessive necessarie alla realizzazione della manifestazione stessa.

Per la valutazione di ulteriori richieste di concessione di patrocini non onerosi, sovvenzioni o contributi l'Ente tiene conto di:

- compatibilità dell'iniziativa proposta con le finalità, le attività istituzionali e le norme vigenti del Parco e in materia di aree naturali protette;
- valore dell'iniziativa ai fini della conservazione ambientale e/o della riqualificazione ambientale e/o educazione ambientale del Parco;
- valore dell'iniziativa ai fini della conoscenza e/o della valorizzazione delle risorse naturali, culturali e turistiche sostenibili del Parco;
- incidenza e rilevanza dell'iniziativa sotto l'aspetto ambientale e sociale;
- benefici in termini di comunicazione e/o immagine istituzionale per il Parco;
- valore dell'iniziativa ai fini della sinergia collaborativa tra i soggetti istituzionali e/o sociali del territorio del Parco;
- cofinanziamento dell'iniziativa da parte di altri soggetti e/o forme di autofinanziamento.

In ogni caso l'Ente non concederà patrocini sovvenzioni o contributi a soggetti singoli o associati che hanno subito, nell'anno precedente a quello in cui si chiede il contributo, sanzioni in materia ambientale o che hanno in corso procedimenti per violazioni di norme in materia ambientale.

Art. 6. Erogazione di sovvenzioni o contributi e rendicontazione

Per l'erogazione di sovvenzione o contributo il Direttore, procede alla liquidazione a saldo.

I soggetti beneficiari di sovvenzione o contributo sono tenuti, entro 45 giorni dal termine dell'iniziativa, a produrre idonea documentazione di rendicontazione, firmata dal legale rappresentante del soggetto a cui è stata concessa la sovvenzione o il contributo.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

1. sintetica relazione a consuntivo sull'attività, iniziativa o intervento realizzati e dei risultati raggiunti corredati da documentazione fotografica e/o di rassegna stampa e con indicazione del numero di partecipanti e/o degli esiti ottenuti.
2. consuntivo delle spese sostenute e bilancio economico-finanziario dell'attività, iniziativa o intervento realizzati, il tutto attestato da autocertificazione a norma di legge.
3. dichiarazione circa l'entità di eventuali contributi erogati da altri Enti e/o di autofinanziamento ottenuto.

Art. 7. Responsabilità nei confronti di terzi

L'Ente è in ogni caso estraneo da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituitosi tra i beneficiari delle concessioni di patrocini sovvenzioni o di contributi dell'Ente e soggetti terzi ed è in ogni caso estraneo da responsabilità per eventuali violazioni degli stessi beneficiari delle norme vigenti.

L'Ente è in ogni caso estraneo ad ogni responsabilità civile e/o penale per danni a cose e/o persone e/o animali derivanti dalla realizzazione di iniziative oggetto del proprio patrocinio e/o contributo.

Art. 8. Albo dei beneficiari di contributi

Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, l'Ente provvede alla pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Ai sensi dell'art.27 del Decreto Legislativo predetto, la pubblicazione di cui al precedente comma comprende necessariamente:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni predette sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 del Decreto predetto e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 9. Revoca della concessione di patrocini sovvenzioni o contributi

Nel caso in cui i soggetti beneficiari di patrocini, sovvenzioni e contributi dell'Ente non abbiano provveduto a far risultare che le iniziative, attività o interventi sono stati realizzati con il patrocinio e/o la sovvenzione o contributo dell'Ente, o non abbiano prodotto la documentazione di rendicontazione prevista dall'art. 6, si considera revocato il patrocinio,

sovvenzione o contributo stesso concesso dall'Ente con obbligo di restituzione della somma eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione legale a tutela del Ente.

Art. 10. Norme transitorie e finali

Per le richieste di patrocinio, sovvenzioni o contributi all'Ente relative all'esercizio finanziario in corso, si prescinde dai termini di cui all'art. 3 del presente Regolamento.